

Codice DB1111

D.D. 9 dicembre 2013, n. 1185

Azienda agri-turistico-venatoria "Mondole'" (CN). Rinnovo concessione e zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 275 del 3.11.1998 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Mondolè" è stata parzialmente trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ha 998.80.25, ubicata nei Comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana e Frabosa Sottana, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, a favore della "Azienda Consortile faunistico-venatoria ed agri-turistico-venatoria Mondolè" rappresentata dal legale rappresentante Sig. BOVOLO Dionigi, fino al 31.1.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 86 del 30.03.1999 con la quale venivano istituite tre zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie: quaglia, fagiano, germano reale, pernice rossa e starna, ed aventi rispettivamente una superficie di ha 44, di ha 70 e di ha 38;

vista la determinazione dirigenziale n. 290 dell'11.11.2004 con la quale veniva rinnovata la concessione e le zone di addestramento, allenamento e le prove dei cani da caccia, fino al 31.01.2014;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 90 del 30.05.2005 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. DENINOTTI Andreino a legale rappresentante della "Azienda Consortile faunistico-venatoria ed agri-turistico-venatoria Mondolè" concessionaria dell'azienda agri-turistico-venatoria "Mondolè" in sostituzione del Sig. BOVOLO Dionigi dimissionario;

vista l'istanza pervenuta in data 1.08.2013, del legale rappresentante dell'"Azienda Consortile faunistico-venatoria ed agri-turistico-venatoria Mondolè" concessionaria dell'azienda agri-turistico-venatoria "Mondolè", Sig. DENINOTTI Andreino, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C;

preso atto della dichiarazione resa che nessuna modificazione anche di carattere agro-fauno-forestale si è verificata nello stato di fatto dell'azienda agri-turistico-venatoria;

preso atto che il Consorzio è automaticamente rinnovato fino al 31.12.2050 ai sensi dell'art. 2 dello Statuto del verbale di assemblea straordinaria del Consorzio dei proprietari terrieri registrato al n. 810/I il 5 maggio 1997;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza rinnovando la concessione di azienda agri-turistico-venatoria alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 275 del 3.11.1998, fino alla conclusione della stagione venatoria e cioè al 31.01.2023;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/08;
vista la L. 157/92;

determina

- di rinnovare la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Mondolè" per ha 998.80.25, ubicata nei Comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana e Frabosa Sottana e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, a favore della "Azienda Consortile faunistico-venatoria ed agri-turistico-venatoria Mondolè" rappresentata dal legale rappresentante Sig. DENINOTTI Andreino, fino al 31.1.2023;

- di rinnovare le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ha 44, di ha 70 e di ha 38, fino al 31.1.2023.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., nella determinazione dirigenziale n. 275 del 3.11.1998 e n. 86 del 30.03.1999.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P..

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie